

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 31 maggio 2011,
si è pronunciata sul seguente argomento:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Prof. Salvatore SICA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

a) CALCIATORI

Massimiliano GULLONE (reiterata)

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Massimiliano Gullone, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 12.3.2012;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata, del comportamento successivo e dell'impegno dimostrato in attività di volontariato e assistenza;

esprime **parere favorevole**.

Gianfranco LA MANTIA - Andrea DEGANI - Andrea DI PIETRANTONIO
Nicolò CORDONE - Nicola FICO - Simone BARATTUCCI
Giovanni CORTESE - Carmine DI MEGLIO - Armando PITASSI
Giuseppe MARZULLO - Massimiliano BARNABA - Sebastiano GIGLIUTO
Jacopo MARIANI - Mauro MORETTI - Mirko FEDERICI
Luigi MARZIALE - Giorgio POLITI - Nicola Salvatore MASCELLARO
Marco DI NARDO - Marco AYAIDA

Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Massimo SQUEO (reiterata) - Simone BOVANI (reiterata) - Antonio RUGGIERI (reiterata)

Parere sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

MIRKO AUTERI - Davide MICALIZZI - Daniele PORCIANI - Alessandro BERTAGNINI

La Corte dichiara il non luogo a procedere in quanto la sanzione risulta scontata.

Daniel GIANNATTASIO

La Corte dichiara l'istanza inammissibile non sussistendone i presupposti temporali.

b) TECNICI

Alessandro FICHERA - Luca ANDREUCCI

Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

c) DIRIGENTI

Torello MINUCCI

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal sig. Torello Minucci, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 25.12.2011;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata, della condotta irreprensibile sempre tenuta nel corso di circa 40 anni quale presidente fondatore della Polisportiva Maglianese che gli è valsa vari attestati e da ultimo, nel maggio 2009 il diploma di benemeranza dalla F.I.G.C. di Roma;
- preso atto che il ricorso dallo stesso tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Nazionale, è stato ritenuto formalmente inammissibile per un mero errore procedurale e che in tale ricorso sono puntualmente descritte le giustificazioni largamente esimenti per il comportamento da lui tenuto;
- considerato che il comportamento del dirigente di sottoporre gli atleti a visita medica c/o uno specialista anziché presso uno studio abilitato, ancorché formalmente contrastante con la norma, non appariva diretto a ridurre la garanzia di tutela della salute degli atleti, bensì a renderla in qualche modo operante in presenza del blocco dell'attività da parte dei NAS degli studi medici formalmente abilitati, presso i quali era stata da tempo riservata la visita di controllo medico degli atleti stessi e che, in mancanza di sottoposizione a visita medica l'intera squadra non avrebbe potuto partecipare al campionato;
- considerato, infine, il pentimento manifestato dal Minucci, la sua età, compie quest'anno 75 anni e la sua aspirazione a concludere una lunga onorata carriera quale dirigente della Polisportiva Maglianese;

esprime **parere favorevole.**

Pietro ARMETTA - Salvatore PACE

Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

d) ARBITRI

Andrea BELLORO

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'arbitro Andrea Belloro, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera federale;
- esaminata la documentazione;
- anche in considerazione della natura del vizio causa della sanzione;

esprime **parere favorevole**.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma, il 15 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete